

ISEE: ARRIVA L'EMENDAMENTO GOVERNATIVO

Aggiornamento: in sede di approvazione in Commissione bilancio, l'articolo 5 è stato ulteriormente emendato, apportando una correzione alla parte che riguarda i nuovi criteri di definizione della composizione del nucleo familiare. Si dovrà considerare anche la presenza nel nucleo di persone con disabilità a carico. (14 dicembre 2011)

Il testo del decreto-legge 201/2011, il cosiddetto decreto "salva Italia", come noto è in discussione in Commissione Bilancio della Camera. In quella sede è stato presentato un emendamento governativo (presentato dai relatori del testo) che dovrebbe correggere il testo del decreto, prima del suo approdo in aula per la votazione.

Fra gli altri interventi viene completamente riscritto l'articolo 5, quello che riguarda i nuovi criteri di calcolo e le nuove modalità di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cioè di quello strumento attualmente usato ai fini dell'accesso a prestazioni e servizi sociali, ma anche tariffe agevolate. Come già scritto su queste colonne l'ISEE è indissolubilmente legato alla questione della partecipazione alla spesa per le prestazioni sociali. [si veda l'articolo [Le politiche sociali nel Decreto "salva Italia"](#)]

Se il testo precedente lasciava solo intuire alcune intenzioni, ma si prestava a interpretazioni non necessariamente negative, la nuova formulazione è più serrata e stringente nell'indicare le linee entro le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà poi emanare i decreti applicativi. I decreti dovranno essere approvati entro la fine di maggio 2012 e le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.

Il nuovo testo richiama, per altro, alcuni elementi già presenti nel disegno di legge 4566 che Ministro Tremonti depositò alla Camera, il 29 luglio 2011 e recante "Delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale", attualmente in discussione presso la stessa Commissione Bilancio.

Ma vediamo come dovrebbe essere rivisto l'ISEE in base anche all'emendamento governativo.

Patrimonio e reddito

Secondo l'emendamento, nel calcolo del futuro ISE (situazione economica) dovrà pesare maggiormente la componente del patrimonio di ciascun componente del nucleo. Non si fa, ovviamente, riferimento alcuno all'eventuale ISE personale.

Nel "patrimonio" abitualmente si considera quello mobiliare e quello immobiliare e cioè titoli e depositi bancari, abitazioni, terreni ecc.

Si terrà quindi in maggiore considerazione ciò che una famiglia, nella sua interezza, possiede in termini di ricchezza.

Ma cambieranno anche le regole rispetto a ciò che una famiglia introita in termini di reddito, considerando in questo anche somme che attualmente non lo sono considerate e sono esentate dall'imposizione fiscale.

Per fare un esempio, sono esenti da imposizione fiscale tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, alcune borse di studio, l'assegno sociale.

In seguito all'emendamento approvato potranno essere conteggiate alla stregua di altri redditi: da lavoro, da pensione, da terreni, da rendite finanziarie.

La composizione del nucleo

Nella riformulazione di criteri di calcolo dell'ISEE (situazione economica equivalente) si dovrà tenere conto dei carichi familiari *"in particolare dei figli successivi al secondo"*. Una maggiore attenzione, quindi, alla numerosità delle famiglie (attenzione, sempre che tale "numerosità" derivi dai figli e non da altri gradi di parentela).

L'ulteriore formulazione approvata dalla Commissione prevede che la stessa maggiore attenzione spetti anche nel caso sia presente nel nucleo una persona con disabilità, eventualità non contemplata nella prima versione del testo.

I campi di applicazione

Come già evidenziato in queste colonne, attualmente l'ISEE è applicato per un numero molto limitato di servizi sociali e benefici, mentre viene escluso per altri. Per l'accesso a prestazioni monetarie (pensioni, assegni indennità) e altri servizi si fa abitualmente riferimento al reddito personale o, per alcune provvidenze o maggiorazioni, anche quello del coniuge. Nessuna agevolazione fiscale è attualmente legata all'ISEE; alcuni benefici fiscali sono esclusi o

rimodulati al di sopra di prefissate soglie reddituali (es. carichi di famiglia) personali.

Il nuovo articolo 5, prevede espressamente l'emanazione di decreto applicativo che elenchi le "situazioni" alle quali verrà applicato il nuovo ISEE e cioè:

- le agevolazioni fiscali (es. carichi di famiglia, spese di assistenza, ecc.)
- le agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti ...)
- le provvidenze di natura assistenziale (es. pensione e indennità per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali ecc.)

Dal primo gennaio 2013, le agevolazioni non possono più essere riconosciute alle persone in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Il nuovo testo raccomanda la differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni il che potrebbe consentire una certa elasticità nella definizione di soglie o criteri diversa a seconda del tipo di prestazioni.

Scompare dal nuovo testo il riferimento "anche" al reddito personale: in precedenza era ammesso che il nuovo ISEE "convivesse" con gli eventuali limiti reddituali personali prefissati.

Fisco e assistenza

La maggiore potenziale novità è l'applicazione dell'ISEE alle agevolazioni fiscali e alle provvidenze assistenziali.

Se, a tutta prima, l'intervento può apparire come uno strumento perequativo che possa addirittura permettere di ampliare la concessione di provvidenze (soprattutto monetarie) ad una platea di beneficiari ora esclusi, la lettura complessiva del nuovo articolo costringe ad una maggiore prudenza. Si precisa infatti che dall'attuazione del nuovo articolo "*non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*" E, in aggiunta, la parte finale dell'articolo prevede espressamente l'acquisizione di risparmi rispetto all'attuale quadro.

Inoltre la formulazione dell'articolo consente di applicare l'ISEE anche a situazioni in cui oggi non sono previsti i limiti reddituali. Il caso più evidente è quello dell'indennità di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi. Il che significa che una parte di attuali titolari, non definibile per ora, potrebbe perdere il diritto all'indennità di accompagnamento.

I risparmi

Il precedente testo prevedeva che i risparmi confluissero nel Fondo per le Politiche Sociali (finanziato con 69 milioni per il 2012 e 44 per il 2013) ma veniva posto il vincolo di destinazione (famiglie numerose, donne, giovani).

Nella nuova formulazione, questo vincolo di destinazione scompare, mantenendo però la destinazione (non prevedibile in quanto ad importo) al Fondo per le Politiche Sociali.

I controlli e nuove funzioni all'INPS

Il nuovo articolo introduce il rafforzamento dei controlli non solo sull'ISEE, ma anche sulle prestazioni sociali correlate.

Gli enti erogatori di queste prestazioni dovranno inviare per via telematica all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Verrà costituita, presso l'INPS, una banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Merita di ricordare che tale indicazione riprende quanto già previsto dal disegno di legge di delega fiscale e assistenziale proposta dal Ministro Tremonti (articolo 10, comma 1, lettera f) che profilava la costituzione della banca dati unica e del fascicolo elettronico personale e familiare.

Rimane invece da comprendere se i relativi risparmi saranno conteggiati fra quelli richiesti dalla "clausola di salvaguardia" (articolo 18 del decreto legge Monti): interventi in ambito fiscale e assistenziale necessari a scongiurare l'aumento (a regime) di 2,5 delle aliquote IVA.

12 dicembre 2011

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione – anche parziale - vietata senza preventiva autorizzazione.

Testo del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." (*Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011*)

Art. 5

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

[Testo originale]

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

[Testo emendato]

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo *e di persone disabili a carico*; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, *valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia che all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative*; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore

alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.